



COMUNE DI MARIANOPOLI

Provincia di Caltanissetta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 4 del Registro

Data 20.01.2009

OGGETTO: Approvazione direttive per l'attuazione dell'assistenza economica temporanea e straordinaria nell'anno 2009 in favore di cittadini in stato di bisogno.

L'anno duemilanove il giorno venti alle ore 16,00 del mese di Gennaio, nel Comune di Marianopoli e nell'Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 26.8.1992, n.7, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nr.	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	VACCARO Calogero	Sindaco	X	
2	NOTO Salvatore	Vice Sindaco		X
3	MANGANARO Gaetano	Assessore	X	
4	TUMMINARO Maria	Assessore	X	
5	CAMMARATA Salvatore	Assessore	X	

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. Vaccaro geom. Calogero che, con la partecipazione del Segretario del Comune dott. Calogero Ferlisi, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
C. Vaccaro

L'ASSESSORE ANZIANO
G. Manganaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
C. Ferlisi

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il _____ e registrata al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Marianopoli, li _____

Il Messo Comunale

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 15, comma 4°, della L.R. n. 44/91, come modificato con l'art. 4 della L.R. n. 23/97, in data _____ prot. n. _____.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ festivo al _____, per gg. 15 consecutivi.

Marianopoli, li _____

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

SI ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, decimo giorno dalla relativa pubblicazione.

Marianopoli, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione direttive per l'attuazione dell'assistenza economica temporanea e straordinaria nell'anno 2009 in favore di cittadini in stato di bisogno.

Il Vice Sindaco sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione, sulla quale sono stati richiesti i prescritti pareri:

MOTIVAZIONE:

RICHIAMATO il vigente regolamento per gli interventi di carattere economico a favore di persone e di nuclei familiari in stato di bisogno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/03/2000, annullata parzialmente dal CO.RE.CO. - Sezione Centrale - nella seduta del 01/06/2000, dec. n. 3362/3097, che prevede all'art. 5 l'articolazione delle forme di assistenza economica in continuativa, temporanea e straordinaria;

CONSIDERATO che, per le limitate risorse di bilancio, l'assistenza economica è stata esplicitata in forma temporanea e straordinaria;

RITENUTO di approvare apposite direttive per l'attuazione degli interventi nell'anno 2009, in osservanza all'art. 33 dello Statuto Comune vigente e nel rispetto dei principi di imparzialità, sussidiarietà e trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTO il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali;

PROPONE:

Per le motivazioni in fatto ed in diritto espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 30/04/1991, n. 10:

1) Approvare le seguenti direttive per l'attuazione dell'assistenza economica temporanea e straordinaria nell'anno 2009 in favore di cittadini in stato di bisogno:

Assistenza temporanea

- Il livello del reddito mensile del nucleo familiare non deve essere superiore all'importo di €458,00, maggiorato per il nucleo con più persone: del 20% per ogni minore di anni 15 (non compiuti alla data della presentazione della domanda); del 10% per ogni componente maggiorenne oltre il primo;

- Il contributo mensile è determinato nella misura massima di €250,00, maggiorato, per il nucleo con più persone, del 20% per ogni componente oltre il primo presente alla data di presentazione della domanda; detta maggiorazione è raddoppiata per i componenti con accertata condizione di handicap o d'invalidità;

- L'entità di detto contributo non può comunque essere superiore all'importo corrispondente al doppio dell'importo della pensione minima mensile erogata dall'Inps per i lavoratori dipendenti, pari ad € 458,20 (Quota-base del minimo vitale).

- Con riferimento all'art. 17, lett. c), del regolamento comunale, la condizione di agiatezza dei familiari tenuti agli alimenti (art. 433 C.C.) si considera realizzata qualora il reddito personale degli obbligati sia superiore all'importo annuo di €24.000,00, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 68 della l.r. n. 22/86, come modificato dall'art. 8 della l.r. n. 27/1990.

Assistenza straordinaria

a) Il livello del reddito mensile del nucleo familiare non deve essere superiore all'importo di €516,00, maggiorato del 10% per ogni componente oltre il primo e comunque non superiore a due volte la pensione minima Inps lavoratori dipendenti.

b) Per le indispensabili esigenze di vita, il contributo "una tantum" è determinato nell'importo massimo di € 250,00, maggiorato, per il nucleo con più persone: del 20% per ogni minore di anni 15 (non compiuti alla data della presentazione della domanda); del 10% per ogni componente maggiorenne oltre il primo. Dette maggiorazioni sono

raddoppiate ed applicabili per ogni componente con accertata condizione di handicap o d'invalidità.

c) L'assistenza straordinaria per le indispensabili esigenze di vita può espletarsi mediante il rilascio di appositi "Buoni per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità e di prodotti indispensabili per la vita quotidiana", sul retro dei quali devono essere riportati i dati identificativi dello scontrino fiscale (numero, data ed importo) e l'eventuale resto al beneficiario, il cui ammontare però non deve superare il 15% dell'importo del singolo buono.

d) Il contributo "una tantum" per le spese di cui all'art. 20 del regolamento (sanitarie, ecc) può essere concesso a condizione che le medesime spese, sostenute nell'anno 2009 e debitamente documentate, abbiano inciso sulle condizioni di vita normali del nucleo medesimo almeno nella misura pari al doppio del reddito dichiarato al momento della domanda, il cui ammontare non deve tuttavia superare l'importo mensile di €1.374,00.

e) Per soggetti in comprovate condizioni di fragilità o di svantaggio sociale, il Sindaco o l'Assessore al ramo possono promuovere proposta di concessione di un contributo commisurato alle necessità del caso, indipendentemente dall'eventuale superamento del limite di reddito come fissato alla precedente lett. a).

IL VICE SINDACO
(Noto Salvatore)

LA GIUNTA COMUNALE

PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, che si allegano alla presente quale parte integrante;

VISTO l'O.A.EE.LL., per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;

Ad unanimità di voti palesi;

d e l i b e r a

Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza di provvedere all'applicazione della presente direttiva, al fine di provvedere all'erogazione dell'assistenza economica in favore delle persone in stato di bisogno;

d e l i b e r a

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.